



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto di
"Supporto alle attività ed azioni del G7"**

Fasc. N. 2S30

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

Fondazione Università Cà Foscari Venezia, di seguito denominato "Cà Foscari Venezia" - di seguito denominato "UNICAFO" codice fiscale 03387580271 con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, cap. 30123 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente, Prof. Michele Bugliesi

PREMESSO CHE:

- Il Ministero della Salute assolve compiti tramite gli uffici afferenti alla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, come previsto dal DM 8 aprile 2015 tra i quali quelli correlati alla qualità dell'aria outdoor ed indoor, ai cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo ed ai rifiuti, nonché la partecipazione alle attività del processo ambiente e salute della regione europea dell'OMS;
- Il CCM, istituito presso il Ministero della Salute dal decreto legge 29 marzo 2004, n.81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti Nazionali competenti nell'ambito sanitario



Istituto Superiore di Sanità

- Nell'ambito specifico di intervento del Centro, come previsto dal DM 8 settembre 2008 vi sono le malattie diffuse ed infettive, la promozione della salute e stili di vita, la salute e le età della vita; l'ambiente e il clima, i vaccini e le vaccinazioni, gli incidenti e il bioterrorismo
- il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie CCM per l'anno 2016, suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali, è stato adottato con decreto ministeriale 03 agosto 2016
- Il predetto programma prevede all'interno dell'Area Azioni Centrali l'Ambito di intervento denominato "Attività di Supporto alle attività del GHSA e alle azioni del G7
- Il prossimo G7 sarà a presidenza italiana e che il tema indicato dal Governo tratta dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, elemento che troverà spazio sia nell'agenda dei Capi di Stato (maggio 2017) che in quella dedicata al settore sanitario (che si articolerà su vari incontri degli esperti G7, della Commissione europea, dell'OMS e dell'OCSE in Italia, che si concluderanno con l'incontro ministeriale di Novembre 2017)
- Che appare opportuno delineare una serie di simulazioni di scenari determinati dai cambiamenti climatici da sottoporre all'attenzione e alla discussione durante il G7, al fine di pervenire a politiche e strategie atte a sostenere interventi di prevenzione e promozione della salute;
- Che l'Istituto Superiore di Sanità, che vanta un'esperienza consolidata in materia di epidemiologia e biostatistica, economia sanitaria promozione della salute, ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 29 dicembre 2016, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 24 gennaio 2017 al visto n.576, per la realizzazione del progetto "SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ED AZIONI DEL G7" che fissa come data di inizio attività il giorno 01.01.2017 e la scadenza in data 31.12.2017;



Istituto Superiore di Sanità

- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero è prevista la collaborazione con la **Fondazione Università Cà Foscari Venezia**
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l'UNICAFO, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto di "Supporto alle attività ed azioni del G7", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto (All.A).

Articolo 2

(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 01 gennaio 2017 e avranno scadenza il 31 dicembre 2017.

L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.

Articolo 3

(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero all'UNICAFO che ha il compito di gestione delle spese per l'intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:



Istituto Superiore di Sanità

- 30%, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecentottanta/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 40 %, pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) dopo sei mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte dell'UNICAFO della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 5 del presente atto , e dietro presentazione di richiesta di pagamento ;
- 30% pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecentottanta/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'UNICAFO dovrà all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica - dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'UNICAFO dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate



Istituto Superiore di Sanità

di finanziamento da parte del Ministero e s'impegnano a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'UNICAFO il Dott. Stefano Campostrini e per l'ISS il Dott. Emanuele Ferretti.

Articolo 5

(Rendicontazioni e Relazioni Tecnico Scientifiche)

L'UNICAFO entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, che sarà calcolato a partire dal 01.01.2017 data di inizio attività, trasmette all'ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'UNICAFO trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall'UNITO utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'UNICAFO che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario (all. B).

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di



Istituto Superiore di Sanità

ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 6 (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall'UNICAFO purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate.

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del



Istituto Superiore di Sanità

personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla l'UNICAFO nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico della l'UNICAFO ha l'obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto al responsabile scientifico dell'ISS.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'UNICAFO non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione

La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'ISS al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM"

Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)



Istituto Superiore di Sanità

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'UNICAFO che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'UNICAFO, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'UNICAFO non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'UNICAFO ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 9

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 10

(Codice Unico di Progetto)

L'UNICAFO si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 11

(Imposta di registro e di bollo)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.



Istituto Superiore di Sanità

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate - D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'UNICAFO sul conto corrente dell'ISS - Banca delle Marche IBAN:IT13C0605503227000000000001.

Il presente atto redatto in duplice originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ISS:

Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)

Per Fondazione Università Ca' Foscari:
Il Presidente

(Prof. Michele Bugliesi)